

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'attuale situazione economica si rende opportuno prevedere un intervento straordinario da parte del Comune finalizzato a garantire idonei strumenti per l'inserimento lavorativo di soggetti colpiti da provvedimenti di licenziamento individuale o collettivo;
- per rendere operativi ed immediatamente fruibili possibilità concrete di impiego nel mondo del lavoro, si è ritenuto opportuno convocare un tavolo di lavoro inter-istituzionale che ha coinvolto diversi Enti ed organizzazioni pubbliche e private, dal Consorzio socio-assistenziale al Centro per l'Impiego, dalle organizzazioni sindacali alla Caritas diocesana e ai rappresentanti del mondo della cooperazione sociale;
- all'interno del tavolo si è concordato di agire attraverso la stipula di un accordo di programma che stabilisse le modalità operative di gestione di un "fondo" finalizzato alla creazione di possibilità di impiego per i soggetti individuati, che si trovino in situazione di marginalità economica e di grave difficoltà a seguito della perdita del lavoro;
- il Comune si rende disponibile a mettere a disposizione una somma complessiva pari a € 150.000,00 lordi da utilizzarsi per l'affidamento di prestazioni di lavoro a cooperative di tipo B. Questa somma verrebbe così utilizzata:
 - a) fino a € 135.000,00 per il finanziamento di affidamenti di lavori nell'ambito della manutenzione del verde pubblico e di piccole manutenzioni ordinarie da parte del Settore Gestione del Territorio,
 - b) fino a € 15.000,00 per il finanziamento di borse lavoro per inserimenti lavorativi presso cooperative sociali o altre aziende del territorio;
- i soggetti destinatari degli interventi vengono così individuati:
 - residenti in Cuneo
 - iscritti al Centro per l'Impiego
 - colpiti da provvedimenti di licenziamento dopo il 1/09/2008 oppure, in via residuale, disoccupati di lunga durata;
- l'accordo, che attua le disposizioni ed i principi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 381/91, intende realizzare interventi di sostegno al reddito attraverso l'organizzazione di attività socialmente utili che, esulando da un semplice apporto assistenzialistico, offrano anche elementi o prospettive di reinserimento, di rimotivazione, di riconquista dell'autostima, di abilità sociale spendibili per un reinserimento definitivo nel mondo del lavoro;
- il Settore Gestione del Territorio predispone un programma di interventi di piccola manutenzione e di cura e gestione delle aree verdi e procede all'attivazione delle necessarie procedure per l'affidamento di lavori al Consorzio "Il Mosaico", sottoscrittore dell'accordo e rappresentante di gran parte delle cooperative sociali di tipo "B" presenti sul territorio provinciale;
- le fasi dell'inserimento lavorativo, dell'orientamento e della formazione sono realizzate in collaborazione con il C.S.A.C. e, in via residuale, con il Centro per l'Impiego della Provincia;

Considerato che:

- quanto trattasi avviene in attuazione della deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 15/05/2001 con la quale veniva riservata una quota parte degli affidamenti di forniture di beni e servizi effettuati da parte del Comune a Cooperative sociali di tipo “B” e verificato che il presente accordo rientra appieno nell’indirizzo generale formulato dalla deliberazione citata e che l’importo previsto risulta al di sotto della soglia comunitaria;
- il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico”, formale sottoscrittore dell’accordo, agisce ed opera anche per conto del Consorzio di Cooperative Sociali “Nuovi Orizzonti”: in tal modo viene coinvolta e abbracciata la maggior parte delle Cooperative sociali del territorio provinciale, molte delle quali già hanno operato in servizi analoghi singolarmente affidati dal Comune;
- il Consorzio “Il Mosaico” attua inoltre, con questo Comune, percorsi progettuali di carattere socio-educativo a favore della popolazione nomade della Città che, tra il resto, prevedono inserimenti in borsa di lavoro;
- in ogni caso le anzidette inseriscono soggetti svantaggiati definiti all’art.4 della legge 381/91: l’individuazione dell’ulteriore svantaggio attribuito alla situazione di disoccupazione su cui prevalentemente opera l’accordo (costituisce comunque accezione di “svantaggio” ogni situazione che limita le possibilità individuali di reperire un’occupazione) non fa che presupporre un possibile ampliamento di inserimento dei soggetti di cui al precitato art.4, dovendo le cooperative sociali rispettare rapporti di legge tra le categorie dei propri lavoratori;
- l’ulteriore “valore aggiunto” determinato dall’accordo può essere ricondotto alla creazione dei presupposti per costruire “ammortizzatori sociali” a favore degli inoccupati inseriti;

Dato atto della regolare registrazione agli albi previsti dalla legge delle Cooperative Sociali e dei Consorzi di Cooperative di cui trattasi;

Verificato, pertanto, il contenuto dell’ accordo di programma di cui trattasi, valido sino al 31 gennaio 2010, redatto a sensi degli artt. 4 e 5 della legge 381/91 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, e ritenuto di approvarlo nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando avvio alla sperimentazione;

Sentito, in proposito, il parere della IV Commissione Consiliare Permanente emesso nella sua seduta dell’11 giugno scorso;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i, con riferimento ai suoi artt.4 e 5;

Viste le normative discendenti, nel merito, dalle LL.RR. 9.6.1994, n.18 e 8.1. 2004, n.1;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2009.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti del Settore Socio Educativo dr. Renato PERUZZI e del Settore Gestione del Territorio ing. Luciano MONACO ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'accordo di programma tra il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ed il Consorzio di Cooperative Sociali "Il Mosaico" (che agisce anche per conto del Consorzio "Nuovi Orizzonti", rappresentando ampiamente le cooperative sociali di tipo B del territorio) per la creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il dirigente competente alla stipula dello stesso e all'eventuale integrazione e/o modifica non sostanziale dello stesso in sede di sottoscrizione;
2. di approvare, altresì, il disciplinare di incarico ed il prezzario dei lavori, documenti predisposti dal Settore Gestione del Territorio ed egualmente allegati, al fine di determinare l'oggetto delle attività di lavoro ed i relativi importi;
3. di impegnare ed imputare la spesa totale di € 150.000,00 sul Titolo 1, Servizio 10, Funzione 04, Intervento 05, Capitolo 04060002 "INTERVENTI DIVERSI PER CRISI ECONOMICA" (c.i. 3620/2009 - c.c. 10401) del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che, di questi, la somma di € 135.000,00 viene messa a disposizione del Settore Gestione del Territorio per il finanziamento degli affidamenti diretti da effettuarsi nei confronti del Consorzio di cooperative sociali "Il Mosaico", secondo la programmazione dei lavori da stabilirsi;
4. di dare atto che la somma di € 15.000,00 viene utilizzata per il finanziamento delle borse lavoro secondo le modalità organizzative che saranno oggetto di successivi accordi tra le parti sottoscrittenti;
5. di dare atto che al pagamento delle spese in oggetto si provvederà con specifica attestazione dirigenziale ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità a ricezione di idonee fatture e rendiconti di spesa;
6. di dare atto che responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno in ordine alle rispettive competenze, sono i sigg. Osvaldo Milanese, funzionario del Settore Socio Educativo, e Pietro Lucarelli e Giovanni Rossaro, Istruttori Direttivi del Settore Gestione del Territorio (catt. D).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato "A"

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CUNEO, IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE E IL CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI "IL MOSAICO" PER LA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE.

Il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Consorzio di Cooperative sociali "Il Mosaico" che agisce per conto delle associate:

-
-
-

concordano di collaborare nella realizzazione di un progetto finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per soggetti disoccupati che, in relazione alla presente crisi economica, abbiano perso il proprio lavoro oppure risultino in stato di disoccupazione di lunga durata o di inoccupazione.

Con il presente accordo, che richiama ed applica le disposizioni ed i principi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 381/91, le parti condividono l'intento di realizzare interventi di sostegno al reddito attraverso l'organizzazione di attività socialmente utili che offrano anche elementi o prospettive di reinserimento, di rimotivazione, di riconquista dell'autostima, di abilità sociale spendibili per un reinserimento definitivo nel mondo del lavoro.

I seguenti soggetti:

- Comune di Cuneo (che di seguito per brevità sarà chiamato "Comune") con sede in Cuneo, via Roma n.28 Codice Fiscale 00480530047

rappresentato da nato a il,
abilitato alla
sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione della Giunta Comunale
.....n.....;

- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (che di seguito sarà identificato con l'acronimo "CSAC") con sede a Cuneo, via..... n. Codice Fiscale
rappresentato da nato a il,
abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazionen.....;

- il Consorzio di Cooperative sociali (che di seguito sarà chiamato "CONSORZIO COOP."), con sede a via..... n. Codice Fiscale iscritta nella sezione "..." al n.del Registro Regionale delle Cooperative Sociali di tipo, nella persona del suo legale rappresentante signor/a nato a il e residente a..... in via....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto,
stipulano il presente accordo di programma / convenzione.

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18,

PREMESSO CHE:

- con l'affidamento al CONSORZIO COOP. delle attività oggetto della convenzione, gli Enti sopraelencati ed il CONSORZIO COOP. si pongono l'obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro in favore di soggetti che abbiano perso il lavoro in relazione al presente

momento di crisi economica oppure che si trovino in stato di disoccupazione di lunga durata o di inoccupazione;

- il presente accordo di programma definisce:

a) le finalità sociali del progetto e le modalità concrete di attuazione attraverso l'affidamento di incarichi di lavoro al Consorzio Coop. stesso nell'ambito di attività istituzionali del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo (gestione verde pubblico, piccola manutenzione strade);

b) il ruolo svolto da ciascun attore sottoscrittore dell'accordo;

c) le attività affidate al Consorzio Coop. e finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari, comprese attività di selezione e formazione;

- il Consorzio Coop. rappresenta un raggruppamento stabile tra diverse cooperative sociali, operanti in diversi settori ed in possesso di comprovate capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata gli incarichi oggetto della convenzione;

- il Consorzio Coop. sottoscrittore garantisce, per tutte le cooperative aderenti, il possesso ed il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – DEFINIZIONI PROGETTUALI E DEL TARGET

Il progetto, nel suo insieme, prevede lo svolgimento di attività lavorative suddivise in due trimestri. Per ciascun trimestre è previsto l'inserimento di un massimo di 20 soggetti.

L'orario di lavoro di ciascun soggetto viene formulato in modo da consentire agli stessi la partecipazione a fasi formative, di rimotivazione nonché per la ricerca e la sperimentazione autonoma di forme di occupazione più vantaggiose e stabili.

I destinatari dell'azione sono individuati in soggetti residenti nel Comune di Cuneo che, in relazione al presente periodo di crisi economica, abbiano perso il lavoro oppure si trovino in stato di disoccupazione di lunga durata o di inoccupazione. Sono ammessi esclusivamente i soggetti che risultino iscritti alle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego alla data del 15 giugno 2009. Sono esclusi i soggetti già percettori di qualunque tipologia di ammortizzatori sociali, nonché i destinatari di provvedimenti di licenziamento per giusta causa.

L'individuazione dei soggetti da inserire in attività lavorativa è effettuata da parte del Consorzio Coop. previa segnalazione del C.S.A.C. e, in via residuale, del Centro dell'impiego nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- soggetti destinatari di provvedimenti di licenziamento emessi dopo il 1 settembre 2008;
- altri soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata o inoccupati;
- per l'avvio del secondo trimestre) soggetti già partecipanti al primo trimestre di attività;

Non più del 10 per cento dell'importo presunto lordo destinato al progetto può essere utilizzato, previa concertazione tra i firmatari del presente accordo, per l'inserimento temporaneo di soggetti disoccupati in borsa lavoro anche presso altre aziende del territorio.

Ferme restando le specificazioni precedenti e degli artt. 3, 4 e 5, ciascuno dei sottoscrittori concorre nella individuazione dei soggetti inseribili nell'attività.

Art. 2 – DURATA

Il presente accordo ha durata dal 15 giugno 2009 al 31 gennaio 2010.

Può essere procrastinato oltre tale data per il tempo ragionevolmente necessario al completamento di lavoro affidato entro il 15 gennaio 2010.

Non può essere rinnovato se non nella forma scritta e nel caso in cui il Comune ritenga di riproporre l'intervento assegnandovi ulteriori risorse.

Art. 3 - RUOLO DEL COMUNE

- coordinamento generale dell'azione
- monitoraggio dei soggetti inseriti
- programmazione ed affidamento dei lavori da svolgere e loro controllo a cura dei competenti servizi tecnici
- liquidazione degli importi relativi a lavori eseguiti.

Il Comune può affidare al Consorzio Coop., fino al concorrere degli importi massimi stabiliti e sulla base del prezzario allegato, incarichi per la prestazione di lavori e la manutenzione di aree verdi, attraverso l'invio di lettera di incarico.

Il Comune è estraneo ai rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio Coop. e dalle Cooperative aderenti, ai rapporti tra le Cooperative stesse e con i relativi fornitori.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta applicazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con il Consorzio Coop..

I referenti del Comune per l'iniziativa sono:

- Osvaldo Milanese per quanto attiene l'inserimento lavorativo;
- Pietro Lucarelli e Giovanni Rossaro per quanto attiene l'esecuzione tecnica dei lavori.

Il Comune si impegna ad erogare, per l'esecuzione dei lavori affidati, il corrispettivo stabilito nel prezzario accluso quale parte integrante e sostanziale (con esclusione dell'IVA), da corrispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, e così sino ad un importo lordo di presunti euro 135.000,00.

Il fondo di € 15.000,00 destinato agli inserimenti in borsa di lavoro verrà utilizzato secondo gli accordi da prendersi tra gli Enti sottoscrittori.

Il rimborso delle borse di lavoro avverrà in base a rendicontazione finale di tale intervento con riferimento all'importo massimo lordo di euro 500,00 mensili per ogni inserimento della durata di 30 ore settimanali, proporzionalmente ridotto in caso di orario inferiore.

Art. 4 - RUOLO DEL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE

Il C.S.A.C. opera attraverso il proprio Servizio Territoriale di Base per la segnalazione dei soggetti in possesso dei requisiti individuati per l'inserimento nel progetto; ne verifica la disponibilità attraverso un colloquio preliminare con l'assistente sociale di riferimento e trasmette la segnalazione al Consorzio che raccoglie le disponibilità.

Art. 5 - RUOLO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

Il Centro per l'Impiego potrà collaborare nella realizzazione delle seguenti azioni:

1. Sostegno alla selezione e all'incrocio domanda/offerta
2. Orientamento e sostegno alla ricollocazione.

Per il punto 1) Sostegno alla selezione e all'incrocio domanda/offerta:

Il servizio prevede il ritiro delle autocandidature e la segnalazione delle stesse (complete del profilo emerso dal colloquio preliminare) al Consorzio "Il Mosaico". In presenza di autocandidature presentate da soggetti disabili, il CPI segnalerà soltanto i nominativi di coloro per i quali, sulla base della scheda ASL di accertamento delle capacità lavorative, sia possibile valutare la compatibilità tra mansioni indicate e tipo di invalidità.

Il servizio suddetto sarà erogato secondo le seguenti procedure:

- Raccolta della richiesta di personale, compilata secondo quanto previsto dalla modulistica in uso.
- Pubblicazione dell'avviso di ricerca presso il CPI
- Raccolta delle segnalazioni e delle candidature secondo le modalità sopra indicate
- Verifica delle informazioni raccolte con il colloquio preliminare, se già effettuato

- Erogazione del colloquio preliminare, ove mancante
- Invio delle candidature e dei relativi profili

Per il punto 2) Orientamento e sostegno alla ricollocazione:

Il CPI mette a disposizione il proprio Servizio di Orientamento per quegli utenti che, o nel corso del rapporto lavorativo part-time con la cooperativa assuntrice o al termine del contratto, desiderino usufruire di interventi di informazione e consulenza individuali e/o di gruppo e richiedano di essere sostenuti nella ricerca di lavoro e nell'attività di autopromozione.

Nello specifico saranno realizzati:

- Tre interventi orientativi di gruppo.
Argomenti trattati: 1) *Il bilancio di competenze*; 2) *Strumenti e tecniche per la ricerca del lavoro*; 3) *Mercato e legislazione del lavoro*. A seconda dell'argomento trattato, il CPI verificherà la possibilità di usufruire della testimonianza di esponenti significativi del mercato del lavoro locale.
- Uno o più interventi individuali (a richiesta), compatibilmente con le risorse disponibili.
A ciascun partecipante sarà assicurata la possibilità di richiedere la consulenza individuale delle operatrici del Servizio Orientamento, finalizzata a migliorare la capacità di attivazione e di autopromozione della persona.
- Azioni a sostegno della ricollocazione
Coloro che abbiano aderito agli interventi orientativi sopra descritti saranno segnalati dal CPI in risposta ad eventuali altre richieste di personale compatibili. Inoltre il CPI provvederà a redigere, per ciascun partecipante, un profilo sintetico anonimo e codificato, da diffondere, anche tramite posta elettronica, sia presso i consulenti del lavoro sia presso le associazioni dei datori di lavoro sia presso imprese di settori produttivi coerenti con le peculiarità personali, così da accrescere le possibilità del singolo candidato di incrociare opportunità di occupazione, anche previo eventuale tirocinio.
Compatibilmente con il numero di lavoratori interessati e con le risorse disponibili, il CPI potrà riservarsi di effettuare un'attività di ricerca mirata di opportunità di ricollocazione, mediante contatti diretti con singole realtà aziendali.

Art. 6 – RUOLO DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE

È affidato al CONSORZIO COOP., in via non esclusiva, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) cura e manutenzione del verde pubblico;
- b) esecuzione di prestazioni di piccola manutenzione di strade o edifici comunali secondo quanto meglio dettagliato nel "disciplinare" allegato alla presente.

Il CONSORZIO COOP.:

- a) organizza l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, come sopra individuate;
- b) impiega, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle stesse. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del CONSORZIO COOP. e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ciascuno (figura professionale, qualifica, livello). Il CONSORZIO COOP. si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) nomina quale responsabile dello svolgimento delle attività di carattere tecnico il Signor(qualifica) e quale responsabile degli inserimenti lavorativi il Signor(qualifica); sostituisce i medesimi in caso di necessità garantendo la necessaria continuità, notificandone i nominativi al Comune;
- d) utilizza i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;

e) applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

f) rispetta le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci-lavoratori impiegati;

g) applica a favore dei lavoratori e dei soci-lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi;

h) assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, impegnandosi a trasmettere al Comune, a seguito dell'avvenuto affidamento di incarichi una dichiarazione (denominata "anagrafica sicurezza") contenente i seguenti dati:

- Datore di lavoro (cooperativa affidataria)
- nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- nominativo del Rappresentante dei lavoratori aziendale
- nominativo del Medico competente aziendale
- nominativi degli incaricati al primo soccorso aziendale dei quali si garantirà la presenza sul cantiere nel corso dei lavori
- incaricati alla gestione dell'emergenza aziendale dei quali si garantirà la presenza sul cantiere nel corso dei lavori
- numero di iscrizione alla CCIAA;
- numero di posizione INAIL
- numero di posizione INPS
- Polizze assicurative RCT e RCO (n° polizza, compagnia e massimale)
- l'importo dei costi della sicurezza, sul totale dei lavori affidati: questi dovranno essere congrui, analitici per voci singole, a corpo o a misura, riferiti ad elenco prezzi specializzati o basati su prezziari vigenti nell'area interessata desunti da indagini di mercato.

Nei costi della sicurezza dovranno essere ricompresi:

- quelli degli apprestamenti che si intendono utilizzare (ponteggi, tra battelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, servizi igienico assistenziali, recinzioni e delimitazioni delle aree di lavoro, ecc)
- quelli delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi in caso di lavorazioni interferenti
- quelli dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, attrezzature di primo soccorso, illuminazioni di emergenza o particolareggiate, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze, ecc)
- ogni altro costo che si ritenga di far rientrare tra quelli necessari all'applicazione di misure preventive e protettive

Nello stesso documento il datore di lavoro dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

- di aver redatto il documento denominato "Rapporto di valutazione dei rischi" di cui al D.lgs 81/2008 e di aver provveduto ai necessari adeguamenti dello stesso;
- che tutti i lavoratori aziendali sono regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e che sono idonei alle mansioni in cui sono occupati;
- di aver attuato nei confronti di tutti i lavoratori aziendali gli istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento alla prevenzione dei rischi lavorativi previsti dalle leggi;
- di essere in regola con il pagamento degli oneri assistenziali e previdenziali;
- di applicare nei confronti dei lavoratori subordinati il contratto collettivo nazionale in vigore.

j) assume qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

k) garantisce e favorisce nell'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione le opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione bimestrale di cui al punto n); l'attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e

proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l'insieme degli inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa.

l) tratta con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

m) segue e rispetta le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel disciplinare allegato alla presente convenzione;

n) trasmette bimestralmente al Comune una relazione sulle attività svolte, contenente un elenco identificativo del personale inserito al lavoro con la data di assunzione, la qualifica, l'orario di lavoro e l'effettiva presenza al lavoro;

o) predispone un progetto di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, al CONSORZIO;

p) impiega propri materiali e attrezzature, in regola con le vigenti normative, ai fini dell'espletamento dei lavori e ne assume il "rischio" di impresa.

Art. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta dai contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento del CONSORZIO COOP. nell'esecuzione della presente convenzione;

- gravi inadempimenti dell'ENTE previsti dalla legislazione;

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;

- riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/91.

- cancellazione di una delle Cooperative aderenti al CONSORZIO COOP. ed affidatarie dei lavori, dal Registro provinciale delle cooperative.

Art. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in

mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarie delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Consorzio è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente ai lavori da effettuarsi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento degli stessi.

Sono da ritenersi a carico del Consorzio Coop. gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E', pertanto, a carico del Consorzio Coop. l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase dei lavori affidati.

Il Consorzio Coop. è tenuto, entro quindici giorni dalla stipula della convenzione, a pena di risoluzione dello stesso, a presentare apposita assicurazione riferita ai servizi oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale o terzi che venissero arrecati dal personale della ditta nell'espletamento dei lavori dovrà avere massimali non inferiori ad euro 2.500.000,00 per danni a persone o cose. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento.

Art. 10 – CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività il CONSORZIO COOP. costituisce una cauzione di € 4.500,00 pari al 3% dell'importo presunto mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che verrà estinta 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 11 – SPESE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di registrazione della presente convenzione, le spese inerenti e conseguenti sono a carico del CONSORZIO COOP..

Art. 12 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione al Registro Regionale
- disciplinare tecnico dei lavori da svolgere e prezziario firmati per accettazione

Letto confermato e sottoscritto

Cuneo, _____

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

- Entro un giorno dall'avvenuta richiesta verbale di qualsiasi lavoro indicato nel presente “disciplinare”, il Consorzio di Cooperative (d’ora in avanti detto “Consorzio”), dovrà dare inizio all'esecuzione delle opere ordinate.
- L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di affidare parte dei lavori in questione (qualora si verificassero urgenze, necessità di operare simultaneamente in diversi cantieri, comprovata miglior capacità operativa, ecc.) ad altre ditte di suo gradimento, applicando i prezzi assoggettati al ribasso, proposto dalla Ditta aggiudicatrice del presente appalto.
- L'esecuzione dei lavori, salvo casi di forza maggiore che comunque dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori, non dovranno subire interruzioni.
- Per i lavori affidati in economia, il Consorzio dovrà giornalmente (e comunque non oltre le ore 10 del giorno successivo) comunicare via fax od e mail all'Ufficio comunale preposto, gli interventi eseguiti in giornata, avendo cura di evidenziare l'ora in cui è stata svolta l'operazione, il luogo e la tipologia di lavoro effettuato. Eventuali ritardi non saranno giustificati e potranno comportare la sospensione di ogni e qualsiasi futuro affidamento.
- Il Consorzio dovrà rispondere di eventuali danni causati a terzi od alla Amministrazione Comunale, sia in sede Civile che Penale, dovendo adottare durante lo svolgimento dei lavori, tutti quei provvedimenti atti a salvaguardare il proprio personale dipendente, terzi e cose.
- L'assegnazione dei lavori, comporta l'accettazione di tutte le norme e condizioni stabilite dal Capitolato Tipo e Generale per le opere dipendenti dallo Stato e la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici, lotta contro la delinquenza mafiosa, contratti di lavoro, prevenzione infortuni ecc.
- Il personale operante dovrà indossare, durante l'orario di lavoro, idoneo vestiario antinfortunistico ed una targhetta - distintivo, sulla quale dovrà essere applicata una fotografia e, chiaramente leggibili, il nominativo della Ditta, nonché nome e cognome dell'operatore. Detta targhetta dovrà essere realizzata a spesa del Consorzio.
- Il mancato rispetto delle presenti condizioni potrà anche comportare – a semplice giudizio dell'Amministrazione Comunale - l'immediata sospensione e esclusione del Consorzio da ulteriori incarichi ed affidamenti, senza che lo stesso possa accampare ogni e qualsiasi diritti di sorta.
- Le opere mal eseguite o in difformità da quanto richiesto, non saranno liquidate, nemmeno in parte.
- Il pagamento dei lavori sarà effettuato mediante l'emissione di acconti e/o saldo dei lavori.
- Il Consorzio dovrà intervenire sui luoghi indicati con personale idoneo, qualificato ed opportunamente attrezzato, segnalando al rispettivo Direttore Lavori il nominativo del responsabile di cantiere e quello del personale impiegato.
- Durante l'esecuzione dei lavori, il Consorzio dovrà uniformarsi incondizionatamente alle disposizioni che le saranno impartite dalla Direzione Lavori.

- L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali danni subiti dai mezzi impiegati per l'esecuzione degli interventi, causati da pietre, ferri infissi nel terreno o nelle piante, ecc. procurati dagli stessi a terzi (lancio di pietre dai tosaerba, ecc.).
- L'affidamento dei lavori sarà condizionato dalla presentazione di copia della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile, per i danni causati a terzi, nonché nella documentazione della disponibilità delle squadre, mezzi e macchine necessarie.
- Tutto il materiale vegetale selezionato e non contenente altro tipo di immondizia proveniente dagli interventi di manutenzione effettuati ed indicati nel presente disciplinare, dovrà essere condotto presso il deposito comunale a totale cura e spesa dell'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di Legge.
- Il materiale derivante dalla pulizia delle caditoie stradali dovrà essere trasportato presso una discarica autorizzata allo smaltimento.

INFORMAZIONE SUI RISCHI DERIVANTI DAL CANTIERE

Premesso che non competono al committente le informazioni relative alle attrezzature, macchinari ed impianti utilizzati dal Consorzio appaltatore dei lavori in oggetto, per le cui modalità operative si rimanda alla stessa, si EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

I cantieri di cui trattasi, si svolgeranno in adiacenza a luoghi ove è prevista la presenza di persone e/o veicoli circolanti od in sosta, per cui occorrerà prevenire ogni e qualsiasi rischio per l'incolumità del personale operativo e per coloro che frequenteranno le aree adiacenti e non, in oggetto. Parimenti, potrebbe anche verificarsi la vicinanza di linee elettriche isolate e non (che al momento non è possibile segnalare).

E' prevista anche l'effettuazione di prestazioni lavorative in condizioni di disagio climatico, meteorologico, con scarsa visibilità, su piani inclinati (ripe), con rischio di scivolamento e caduta, vicino a corsi d'acqua, ecc.

In tali situazioni sarà a totale cura del Consorzio adottare le necessarie informazioni e tutti i sistemi e stratagemmi atti a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi.

In alcuni punti sarà necessario intervenire con lavori in quota rialzata rispetto al terreno che può risultare cedevole e/o inclinato; pertanto occorrerà dotare gli operatori di idonei mezzi di sopraelevazione.

A corredo dell'offerta il Consorzio dichiara:

Di aver effettuato sopralluogo nelle aree comunali sulle quali sono previsti interventi e di essersi reso conto dei rischi e dello stato dei luoghi ove i propri lavoratori dipendenti eseguiranno le opere appaltate.

Di aver valutato tutti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Consorzio sarà destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività ivi presente.

Di disporre ed impiegare per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, di tutte le attrezzature e macchine conformi alle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, assicurando che le stesse saranno sempre mantenute in perfetta efficienza e funzionalità.

Di sollevare il committente da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi tipo, concernente carenze o manchevolezze durante l'esecuzione del lavoro da parte del consorzio, delle attuali norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro.

Di sollevare il committente, da qualsiasi responsabilità concernente carenze o manchevolezze delle vigenti norme di Legge di cui sopra, da parte di eventuali ditte subappaltatrici alle quali dovesse essere affidato parte del lavoro appaltato, dietro la necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune.

Di disporre di mezzi e macchine richiesti nel presente appalto e di personale qualificato.

Di essere in regola nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e/o soci, per quanto riguarda le vigenti leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme antinfortunistiche, previdenza e contratti di lavoro.

L'affidamento dei lavori sarà condizionato dalla dimostrazione di poter disporre dell'Idoneità Tecnico Professionale e della consegna del Piano Operativo della Sicurezza, redatto secondo le indicazioni del D.L. 9 aprile 2008, n.81.

All'uopo, si allega idonea documentazione che già dovrebbe essere a conoscenza:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo;
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
 - i) [documento unico di regolarità contributiva](#);

- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
 - e) [documento unico di regolarità contributiva](#) (D.U.R.C.).
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

ESTRATTO Artt. 14-17-28-29

.....

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche,
2. gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
 - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
 - a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
7. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
11. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.
12. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

.....

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](#);
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

.....

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo [articolo 17, comma 1, lettera a\)](#);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

.....

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'[articolo 41](#).
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), e quello di cui all'[articolo 26, comma 3](#), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30

giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'[articolo 31, comma 6](#), lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

ELENCO PREZZI PER LAVORI IN ECONOMIA

QUOTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2009

MANODOPERA GENERICA CON ATTREZZATURA A MANO = € 17.465 + € 0,50 ONERI PER LA SICUREZZA + IVA

MANODOPERA CON MACCHINE LEGGERE = € 21.815 + € 0,50 ONERI PER LA SICUREZZA + IVA

MANODOPERA CON TRATTORINI TOSAERBA = € 31.385 + € 0,50 ONERI PER LA SICUREZZA + IVA

MANODOPERA CON TRATTORE SUP. A 80 CV = € 39.215 + € 0,50 ONERI PER LA SICUREZZA + IVA

In caso di interventi richiesti ed eseguiti in orario notturno (dalle 22 alle 07) od in giorni festivi, sarà applicato un aumento del 20% sui prezzi sopra indicati

N.B.

Nei succitati prezzi, sono da ritenersi comprensivi di carburanti, lubrificanti, delle parti soggette a consumo e logorio, degli autocarri/automezzi necessari per lo spostamento del personale e per la conduzione del materiale di risulta a discarica.

Il personale (o la singola persona/titolare) dovrà essere competente, idoneo, formato ed informato sull'uso dell'attrezzatura e sulle operazioni da eseguire, ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

UFFICIO STRADE

1. TRASPORTO TRANSENNE

Trasporto di transenne per manifestazioni varie da effettuarsi sul territorio comunale con squadra-tipo formata da:

n. 3 operai + n. 1 automezzo portata t. 3,5.

a) altopiano €. 1,70/cad.

b) extraurbane €. 2,30/cad.

Importo presunto: n. 2.000 x €. 2,00 (media) = €. 4000,00 €. 4.000,00

2. VERNICIATURA BARRIERE STRADALI

Verniciatura di barriere stradali mediante: carteggiatura e pulizia delle superfici, stesa di antiruggine e doppia mano di vernice bianca e nera, con uso di prodotti preventivamente approvati dalla Direzione Lavori e presentazione delle relative schede tecniche (tipologia barriera a tre tubi con montante di sostegno). €. 20,00/m.

Importo presunto: m. 500,00 x €. 20,00 = €. 10.000,00 €. 10.000,00

3. DISOSTRUZIONE CADITOIE STRADALI

Disostruzione caditoie stradali da effettuarsi sull'altopiano con squadra-tipo formata da n. 1 operai + n. 1 automezzo (tipo Porter) con predisposizione divieti di sosta e trasporto a rifiuto del materiale derivante dalla pulizia. €. 18,00/cad.

Importo presunto: n. 1.000 x €. 18,00 = €. 18.000,00 €. 18.000,00

€. 32.000,00 €. 32.000,00

UFFICIO VERDE PUBBLICO

Esecuzione lavori in economia

€. 80.500,00 €. 80.500,00

€. 112.500,00

I.V.A. 20% €. 22.500,00

TOTALE €. 135.000,00